



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4477 del 15-05-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

15 MAG 2009

Roma,

FM/ab

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VITERBO
Via Marconi, 7 int. 4/B
01100 - Viterbo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 185 e 186 – 2009_ – Sospensione per morosità - Art. 54 d.lgs. 139/05

Facendo seguito alla richiesta formulata in data 20 marzo 2009 in merito alla sospensione per morosità disciplinata nell'art. 54 del d.lgs. 139/05, si osserva quanto segue.

L'art. 54 del D.Lgs. 139/05 chiarisce che il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi.

L'art. 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede che l'apertura del procedimento disciplinare debba essere comunicata tra gli altri, " *al Pubblico Ministero nella cui circoscrizione l'incolpato risiede*".

La comunicazione al Pubblico Ministero è prevista non solo e non tanto perché questi può, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 139/05, impugnare entro trenta giorni le decisioni del Consiglio Nazionale ma anche perché questi partecipa al procedimento disciplinare le cui forme, come si è visto, devono essere seguite anche per i procedimenti per la sospensione dell'iscritto per morosità.

Il principio di legalità suggerisce peraltro di attenersi alle previsioni di legge e di regolamento anche quando argomenti di natura varia potrebbero indurre a ritenere tali previsioni di scarsa utilità o incongrue rispetto ad altre disposizioni di legge o di regolamento.

Ne deriva che, pur esistendo argomenti interpretativi di segno contrario, pare consigliabile attenersi alla lettera del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e seguire per i procedimenti in discorso tutte le forme del

procedimento disciplinare, ivi compresa la comunicazione di apertura del procedimento al Pubblico Ministero (combinato disposto degli artt. 8 e 25 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale).

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

